



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il Regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10160/21; ST 10160/21 ADD 1 REV 2), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», e in particolare, l'articolo 1, comma 826, che ha attribuito alla società Cassa depositi e prestiti S.p.A la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015; relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici ;

VISTO il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108;

VISTO il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto – legge febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e, in particolare, l'articolo 4 contenente disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 1, commi da 513 a 519, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 513, della citata legge n. 207 del 2024, in base al quale: «Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti in relazione all'Investimento 17 - Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili della Missione 7 - REPowerEU del PNRR, con decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati: a) la tipologia degli investimenti agevolabili; b) la tipologia del sostegno finanziario concedibile in relazione agli investimenti di cui alla lettera a); c) i soggetti destinatari del sostegno finanziario; d) la società Gestore dei servizi energetici - GSE Spa come soggetto attuatore dell'Investimento 17 di cui all'alinea; e) le società SACE Spa e Cassa depositi e prestiti Spa come partner finanziari dell'Investimento 17 di cui all'alinea, con l'attribuzione alla società Cassa depositi e prestiti Spa della gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17; f) il contenuto essenziale e i termini di sottoscrizione dell'atto convenzionale tra il soggetto attuatore, i partner finanziari e la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante la specificazione dei compiti e degli obblighi del soggetto attuatore e dei partner finanziari, come individuati ai sensi della lettera h); g) il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dei progetti di investimento agevolabili; h) i criteri e le modalità di selezione dei progetti di investimento nonché gli obblighi del soggetto attuatore di cui alla lettera d) e dei partner finanziari di cui alla lettera e), i criteri di verifica del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, da conseguire in misura non inferiore al 30 per cento a seguito dell'effettuazione degli interventi, nonché le modalità di trasmissione della relativa certificazione; i) le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 519; l) le procedure di erogazione del sostegno finanziario ai soggetti destinatari nonché le procedure di controllo, di esclusione e di recupero del sostegno medesimo; m) i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti occorrenti per la concessione del finanziamento; n) le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021»;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023 recante «Istituzione della Struttura di missione denominata "Struttura di missione PNRR"»;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2024 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023 relativo alla «Istituzione della Struttura di missione denominata “Struttura di missione PNRR”»;

VISTO il decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 3 maggio 2024 di assegnazione delle risorse PNRR;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024 con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio l'On. Tommaso FOTI;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con cui all'On. Tommaso Foti è stato conferito l'incarico di Ministro senza portafoglio per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. Tommaso FOTI»;

CONSIDERATO che l'obiettivo della misura prevista dall'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR è quello di sostenere le ristrutturazioni a beneficio delle famiglie vulnerabili e a basso reddito e di alleviare la povertà energetica, mediante un investimento pubblico in un dispositivo (nella fattispecie uno strumento finanziario per il contrasto della povertà energetica) volto a incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti per le ristrutturazioni energetiche dell'edilizia residenziale pubblica e sociale che determinano un miglioramento minimo dell'efficienza energetica pari al 30 %;

RITENUTO opportuno destinare le risorse finanziarie assegnate all'Investimento 17 della Missione 7 del capitolo REPowerEU del PNRR all'Edilizia residenziale pubblica, finanziata con risorse pubbliche, gestita da enti pubblici territoriali e destinata a coloro che si trovano in condizioni di emergenza abitativa assoluta;

RITENUTO opportuno definire, sulla base dei criteri e della metodologia elaborati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE), in qualità di soggetto attuatore dell'Investimento 17 della Missione 7 del capitolo REPowerEU del PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 513, lettera d), della citata legge n. 207 del 2024, la tipologia di interventi agevolabili, in ragione della loro idoneità a determinare un miglioramento minimo dell'efficienza energetica non inferiore al 30% degli edifici interessati dal citato Investimento, e gli importi massimi riconoscibili a titolo di sostegno finanziario in relazione a ciascuna tipologia di intervento;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che nella seduta del 27 marzo 2025 ha espresso parere favorevole;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **“Misura”**: l’Investimento 17 di cui alla Missione 7 REPowerEU del PNRR;
 - b) **“Struttura di Missione”**: la Struttura di Missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed Amministrazione titolare dell’Investimento 17 della Missione 7 del PNRR;
 - c) **“Soggetto attuatore della Misura”**: il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE);
 - d) **“Partner finanziario della Misura”**: la società Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (CDP), limitatamente alle risorse di cui alla Dotazione CDP, e la società SACE S.p.a.
 - e) **“ESCo”**: persona giuridica organizzata in forma d’impresa, singola o aggregata, quali consorzi, contratti di rete o associazione temporanea d’impresa, che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, in possesso della certificazione in corso di validità secondo la norma UNI CEI 11352;
 - f) **“Progetto di investimento”**: programma di interventi finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica di valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro e non superiore a 30 milioni di euro riferito a uno o più edifici di titolarità di enti pubblici territoriali ovvero di loro enti strumentali;
 - g) **“Banca Convenzionata”**: banca italiana o succursale di banca di uno Stato UE o ExtraUE operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante “*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*”, che ha il compito di erogare la Dotazione CDP;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- h) **“Dotazione CDP”**: linea finanziaria di 50 milioni di euro gestita da CDP e destinata all'erogazione di finanziamenti su fondi di terzi, per il tramite di Banche Convenzionate;
- i) **“miglioramento minimo dell'efficienza energetica”**: riduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EP_{gl}, nren determinato secondo le modalità definite nell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 - adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente decreto reca le disposizioni attuative della Misura destinata ad incentivare investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti per le ristrutturazioni energetiche dell'edilizia residenziale pubblica che determinano un miglioramento minimo dell'efficienza energetica non inferiore al 30%.

Articolo 3

(Investimenti agevolabili)

1. Sono ammessi all'agevolazione, secondo le modalità di cui all'articolo 4, i progetti di investimento, realizzati per il tramite di ESCo:
 - a) relativi a edifici di edilizia residenziale a totale proprietà pubblica e dotati di impianti centralizzati di climatizzazione o che, all'esito degli interventi di efficientamento energetico previsti dal presente decreto, saranno dotati di impianti centralizzati di climatizzazione; e
 - b) che determinino un miglioramento dell'efficienza energetica non inferiore al 30% attraverso la realizzazione di uno o più interventi individuati nell'Allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.
2. Sono agevolabili, in via prioritaria, i progetti di investimento che prevedono la realizzazione degli interventi di cui al comma 1:





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- a) su edifici che non abbiano già beneficiato di sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi finanziati con risorse nazionali o europee nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto; e
 - b) provvisti di un livello di progettazione non inferiore al progetto di fattibilità tecnico – economica come definito dall'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, le misure previste dal presente decreto non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea. In caso di cumulo con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi e che siano finanziate con risorse diverse da quelle previste dal primo periodo del presente comma, il cumulo è ammesso a condizione che lo stesso non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in alcun caso agevolabili gli investimenti destinati:
- a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
 - b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea che generano emissioni di gas a effetto serra che si prevedono essere non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

Articolo 4

(Tipologia e criteri di determinazione del sostegno finanziario concedibile)

1. I progetti di investimento agevolabili ai sensi dell'articolo 3 possono beneficiare, nel limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di un sostegno finanziario riconosciuto alle ESCo incaricate della loro realizzazione sotto forma:
- a) di sovvenzione in misura pari al 65% del costo degli interventi previsti dal progetto ed erogata dal Soggetto attuatore della Misura;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- b) su richiesta delle ESCo medesime, di un prestito non superiore al 35% del costo degli interventi non oggetto di sovvenzione ai sensi della lettera a), ed erogato da Banche Convenzionate. Il finanziamento è concesso a condizioni di mercato come stabilite da ciascuna Banca Convenzionata sulla base dei propri modelli interni di valutazione di merito di credito, utilizzando la Dotazione CDP e nei limiti della stessa.
2. In relazione alla quota del valore del progetto di investimento agevolabile che non beneficia della sovvenzione di cui al comma 1, lettera a), le ESCo possono utilizzare, anche in complementarietà con l'eventuale finanziamento richiesto ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1, risorse proprie, ovvero finanziamenti concessi dal sistema bancario.
 3. Ai fini della determinazione del costo degli interventi di cui all'Allegato 1 si tiene conto delle tabelle e dei prezzi previsti dall'articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In mancanza di prezzi aggiornati, si applicano le previsioni di cui all'articolo 41, comma 13, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023. Sono considerati afferenti al costo degli interventi anche le spese relative alle prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi medesimi, ivi comprese quelle relative alla redazione e al rilascio delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, determinati secondo le modalità previste dall'articolo 41, comma 15, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
 4. Per ciascuna tipologia di intervento agevolabile, l'entità del sostegno finanziario concedibile non può in alcun caso superare l'importo risultante dall'applicazione dei parametri previsti dall'Allegato 2 del presente decreto.

Articolo 5

(Soggetti destinatari del sostegno finanziario)

1. Ai fini del riconoscimento del sostegno finanziario secondo le modalità di cui all'articolo 4, la realizzazione dei progetti è riservata alle ESCo che sono, altresì, le uniche destinatarie del citato sostegno finanziario concesso in relazione ai progetti di investimento ritenuti ammissibili.
2. Non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto, le ESCo:
 - a) in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

Articolo 6

(Presentazione dei progetti di investimento agevolabili)

1. I progetti di investimento sono presentati dalle ESCo al Soggetto attuatore della Misura tramite piattaforma informatica dallo stesso resa disponibile anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. A pena di inammissibilità, il progetto di investimento è corredato dalla seguente documentazione:
 - a) scheda recante l'indicazione delle informazioni e dei principali dati relativi alla ESCo, ivi compresi quelli relativi al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, redatta in conformità al modello reso disponibile sulla piattaforma dal Soggetto attuatore della Misura;
 - b) scheda illustrativa del contenuto del progetto di investimento proposto redatta in conformità al modello reso disponibile sulla piattaforma dal Soggetto attuatore della Misura;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

c) piano progettuale degli interventi di cui all'Allegato 1, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo del progetto di fattibilità tecnico – economica, ove già disponibile al momento della presentazione del progetto di investimento, ovvero del documento di indirizzo della progettazione di cui all'Allegato I.7 del codice dei contatti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

d) entità e tipologia del sostegno finanziario richiesto in relazione agli interventi di cui all'Allegato 1, con la specifica indicazione delle somme richieste sotto forma di sovvenzione e di finanziamento a valere sulla Dotazione CDP, nonché dell'eventuale utilizzazione ai fini della realizzazione degli interventi medesimi di risorse proprie della ESCo o reperite ricorrendo altre fonti di finanziamento. Per tutti i progetti di investimento che ricorrono a finanziamenti sulla Dotazione CDP o ricorrono ad altre fonti di finanziamento, è richiesta altresì la presentazione della valutazione di merito creditizio rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

e) dichiarazione rilasciata, ai sensi dell'articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da un tecnico abilitato e recante l'asseverazione che gli interventi indicati nell'Allegato 1 del presente decreto e previsti nel progetto di investimento consentono, tenuto conto dei requisiti minimi indicati nell'Allegato 3 al presente decreto, il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio o dei singoli edifici interessati dagli interventi medesimi non inferiore al 30% e che detti interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica. L'asseverazione è corredata dall'attestato di prestazione energetica (APE) convenzionale *ante e post operam* di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, e ai punti 12.1, 12.2 e 12.3 dell'Allegato A al medesimo decreto, relativo all'edificio ovvero ai singoli edifici interessati dagli interventi previsti nel progetto di investimento;

f) dichiarazione rilasciata, ai sensi dell'articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da un tecnico abilitato e recante l'asseverazione della congruità, intesa come rispetto dei criteri e dei parametri previsti dall'articolo 4, commi 3 e 4, del presente decreto, dei costi indicati nel progetto di investimento e in relazione ai quali si richiede il sostegno finanziario.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 7

(Valutazione dei progetti di investimento e riconoscimento del sostegno finanziario)

1. Il Soggetto attuatore provvede:
 - a) alla valutazione dei progetti di investimento presentati secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, e alla selezione dei progetti di investimento agevolabili ai sensi dell'articolo 3, assicurando priorità ai progetti di investimento di cui al comma 2 del medesimo articolo 3;
 - b) alla determinazione, entro il limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dell'entità del sostegno finanziario concedibile in relazione ai progetti di investimento di cui alla lettera a), e alla definizione delle modalità di riconoscimento dello stesso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto.

Articolo 8

(Atto convenzionale)

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione, il Soggetto attuatore della Misura, i Partner finanziari della Misura procedono alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di cui all'articolo 1, comma 513, lettera f), della legge 30 dicembre 2024, n. 207. La convenzione di cui al primo periodo definisce, tra l'altro:
 - a) le modalità di riconoscimento da parte del Soggetto attuatore del sostegno finanziario sotto forma di sovvenzione, in ragione dell'avanzamento degli interventi ammessi all'agevolazione;
 - b) le modalità di trasmissione da parte del Soggetto attuatore al Partner finanziario della Misura dei provvedimenti di ammissione all'agevolazione adottati in relazione ai progetti di investimento in relazione ai quali sia richiesto il riconoscimento del sostegno finanziario sotto forma di finanziamento a valere sulla dotazione CDP ovvero erogati da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia;
 - c) i termini e le condizioni della concessione del sostegno finanziario nella forma di finanziamento a valere sulla Dotazione CDP, in ragione dell'avanzamento degli interventi ammessi all'agevolazione;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

d) le modalità di intervento delle Banche Convenzionate, con riferimento, tra l'altro, alle attività di istruttoria, di stipula, di erogazione, di rimborso delle rate (quota capitale e quota interessi), di gestione dei finanziamenti e di recupero del credito a valere sulla Dotazione CDP;

e) il contenuto e la periodicità dell'attività di rendicontazione e di comunicazione dell'andamento della Misura alla Struttura di missione da parte del Soggetto Attuatore della Misura medesima;

f) il contenuto e la periodicità dell'attività di rendicontazione e di comunicazione dell'andamento della Misura alla Struttura di missione da parte di CDP; i criteri di determinazione del compenso spettante alle Banche Convenzionate per le attività svolte dalle stesse e da riconoscersi da parte delle ESCo a valere sulle somme ad esse assegnate a valere sulla Dotazione CDP.

Articolo 9

(Trasferimento delle risorse)

1. Fermo il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro il 30 giugno 2025, la Struttura di Missione dispone il trasferimento:
 - a) di euro 1.331 milioni su conto proprio del GSE, per la gestione della componente dello strumento finanziario erogabile in forma di sovvenzione;
 - b) di euro 50 milioni su conto proprio CDP, per la gestione, per il tramite di Banche commerciali Convenzionate, della componente dello strumento finanziario erogabile in forma di prestito.

Articolo 10

(Garanzia SACE)

1. Qualora le ESCo ricorrano, per la quota del valore dell'intervento non oggetto di sovvenzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), a finanziamenti concessi dal sistema bancario, ad esclusione dei finanziamenti a valere sulla Dotazione CDP, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo articolo 4, SACE S.p.A. può rilasciare le garanzie di cui all'articolo 64 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in relazione a tali finanziamenti, purché erogati da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Le garanzie sono rilasciate a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione europea, per una percentuale massima di copertura dell'80%, salvo specifiche deroghe previste dalla legge.

Articolo 11

(Variazioni)

1. La ESCo comunica al Soggetto attuatore della Misura e all'eventuale Banca Convenzionata ogni variazione relativa agli obiettivi o ai termini di realizzazione del programma di investimento ovvero di natura soggettiva che intervenga successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, anche conseguenti a operazioni societarie ovvero a cessione o affitto dell'azienda o di un suo ramo.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, il Soggetto attuatore della Misura provvede a comunicare alla ESCo la propria valutazione in ordine alla permanenza dei requisiti richiesti ai fini della fruizione del sostegno finanziario riconosciuto e, in caso negativo, adotta il provvedimento di revoca dello stesso.

Articolo 12

(Attività di controllo e di monitoraggio)

1. Il Soggetto attuatore della Misura effettua i controlli e i monitoraggi relativi all'andamento della Misura medesima e, in particolare, verifica che l'investimento ammesso determini un miglioramento minimo dell'efficienza energetica non inferiore al 30%. A tal fine, la ESCo, a conclusione degli interventi ammessi al sostegno finanziario, trasmette al Soggetto attuatore della Misura una dichiarazione rilasciata, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da un tecnico abilitato e recante l'asseverazione dell'ultimazione dei citati interventi, in conformità al progetto di investimento presentato. L'asseverazione di cui al precedente periodo è corredata, altresì, dall'attestato di prestazione energetica (APE) *post operam* di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, nonché dagli attestati di prestazione energetica (APE) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 relativa alle singole unità immobiliari dell'edificio interessato dagli interventi depositati presso il catasto degli attestati di prestazione energetica degli edifici istituito presso la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 13

(Revoca dei sostegni finanziari)

1. Il Soggetto attuatore della Misura provvede alla revoca del sostegno finanziario concesso in caso di:
 - a) mancato possesso originario o sopravvenuto da parte della ESCo di uno o più requisiti di cui all'articolo 5;
 - b) falsità, incompletezza ovvero irregolarità insanabile per fatti comunque imputabili alla ESCo della documentazione prodotta o delle dichiarazioni rese con la domanda di cui all'articolo 6 ovvero nell'ambito dell'attività di controllo effettuata dal Soggetto attuatore della Misura;
 - c) inadempimento di almeno due rate, anche non consecutive, del finanziamento erogato a valere sulla Dotazione CDP, anche in relazione ai soli interessi di preammortamento.
2. In caso di revoca disposta ai sensi del comma 1, il Soggetto attuatore della Misura provvede al recupero presso le ESCo dell'importo percepito a titolo di sostegno finanziario secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Le somme recuperate secondo le modalità di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 14

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse destinate all'Investimento 17 missione 7 del PNRR, finanziato dal Fondo Next Generation EU Italia.
2. Il soggetto attuatore e i partner finanziari svolgono le attività e adempiono agli obblighi previsti dal presente decreto con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1 nel limite complessivo massimo dell'1 per cento.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 15

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale della Struttura di Missione PNRR.

Roma,

IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE





Presidenza del Consiglio dei Ministri

ALLEGATO 1 – INTERVENTI AMMISSIBILI

(articolo 3, comma 1, lettera b)

Gli interventi di efficientamento energetico ammissibili al sostegno finanziario previsti dal presente decreto sono i seguenti:

- a. isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- b. sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- c. installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- d. sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- e. installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
- f. installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l'edificio, nelle relative pertinenze, o in aree nella disponibilità del soggetto beneficiario sottese alla medesima cabina primaria a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
- g. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
- h. installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- i. interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti, anche se contestualmente funzionali alla climatizzazione estiva;
- j. sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

ALLEGATO 2: METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'INCENTIVO

(articolo 4, comma 4)

1. Metodologia per gli interventi di cui allegato 1, lettere a), b) e c) del presente decreto
Per tali interventi l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%spesa \cdot C \cdot S_{int}$$

dove

S_{int}	è la superficie oggetto dell'intervento, in metri quadrati;
C	è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie di intervento in metri quadrati. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in tabella 1;
$\%_{cpeca}$	è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in tabella 1;
I_{tot}	è l'incentivo totale

Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C_{max})
Allegato 1, lettera a)	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture		
	Esterno	65	300 €/m ²
	Interno	65	150 €/m ²
	Copertura ventilata	65	350 €/m ²
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti		
	Esterno	65	170 €/m ²
	Interno	65	150 €/m
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali		
	Esterno	65	200 €/m ²
	Interno	65	100 €/m ²
	Parete ventilata	65	250 €/m ²
Allegato 1, lettera b)	i. Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche	65	700 €/m ² per le zone climatiche A, B e C





Presidenza del Consiglio dei Ministri

	ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.		800€/m ² per le zone climatiche D, E e F
Allegato 1, lettera c)	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento infissi, anche integrati, o mobili	65	250 €/m ²
	Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature	65	50 €/m ²
	Installazione di sistemi di filtrazione solari 1. Selettive non riflettenti 2. Selettive riflettenti chiare/medie/forti	65	1. 130 €/m ² 2. 80 €/m ²

Tabella 1- Massimali unitari interventi involucro

2. Metodologia per gli interventi di cui allegato 1, lettere d), e) del presente decreto

Per tali interventi l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} C \cdot S_{\text{ed}}$$

dove

S_{ed} è la superficie utile dell'edificio soggetta ad intervento, in metri quadrati. Per l'intervento di sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione, laddove sia eseguito sulle pertinenze, per superficie utile (S_{ed}) è da intendersi la Superficie della pertinenza effettivamente oggetto dell'intervento, sino al raggiungimento di un valore pari a due volte quella della superficie utile dell'edificio di cui l'ambiente costituisce pertinenza;

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie utile calpestabile dell'edificio in metri quadrati; è inferiore o pari alla superficie utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in tabella 2;

$\%_{\text{spesa}}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in tabella 2;

I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})
Allegato 1, lettera d)	i. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade ad alta efficienza	65	15 €/m ²
	ii. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade a led	65	35 €/m ²
Allegato 1, lettera e)	Installazione di tecnologie di <i>building automation</i>	65	60 €/m ²

Tabella 2- Massimali unitari interventi lettera d), e)

3. Metodologia per gli interventi di cui allegato 1, lettere f) (impianto fotovoltaico) del presente decreto

Per tali interventi l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \cdot C_{\text{FTV}} \cdot P_{\text{FTV}} + \%_{\text{spesa}} \cdot C_{\text{ACC}} \cdot C_{\text{ACCUMULO}}$$

dove

P_{FTV} è la potenza di picco dell'impianto fotovoltaico;

C_{FTV} è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la potenza di picco dell'impianto in kW; I valori massimi di C_{FTV} , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono i seguenti:

- 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW per impianti oltre 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per impianti oltre 200 kW e fino a 600 kW;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 1.050 €/kW per impianti oltre 600 kW e fino a 1.000 kW

$\%_{spesa}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, pari al 65%;

$C_{ACCUMULO}$ è la capacità nominale del sistema di accumulo espresso in kWh;

C_{ACC} è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la capacità nominale del sistema di accumulo espresso in kWh; Il valore massimo di C_{ACC} , ai fini del calcolo dell'incentivo è pari a 1.000 €/kWh:

I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;

4. Metodologia per gli interventi di cui allegato 1, lettere **g**) (pompe di calore) del presente decreto

Per tali interventi l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C_{PdC} \cdot P_{PdC}$$

dove

P_{PdC} è la potenza termica utile nominale della pompa di calore espressa in kW ;

C_{PdC} è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la potenza termica utile nominale della pompa di calore espressa in kW; I valori massimi di C_{pdC} , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono i seguenti:

Tipologia	Costo massimo ammissibile (C_{max})	
	$P \leq 35 \text{ kWt}$	$P > 35 \text{ kWt}$
Elettrica aria/aria	550 €/kWt	600 €/kWt
Elettrica acqua/aria	700 €/kWt	700 €/kWt





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Elettrica acqua/acqua	700 €/kWt	650 €/kWt
Elettrica aria/acqua	650 €/kWt	650 €/kWt
Elettrica aria/acqua a bassa temperatura	650 €/kWt	650 €/kWt
Elettrica acqua/acqua a bassa temperatura	650 €/kWt	650 €/kWt
Geotermica salamoia/aria	750 €/kWt	700 €/kWt
Geotermica salamoia/acqua	750 €/kWt	700 €/kWt
Geotermica salamoia/acqua a bassa temperatura	750 €/kWt	700 €/kWt

Tabella 3 – costi unitari massimali pompe di calore

$\%_{\text{spesa}}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, pari al 65%;

I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;

5. Metodologia per gli interventi di cui allegato 1, lettere **h**) (solare termico) del presente decreto

Per tali interventi l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \cdot C_{\text{STH}} \cdot S_{\text{STH}}$$

dove

S_{STH} è la superficie solare lorda dell'impianto espressa in m² ed ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l'area lorda del singolo modulo;

C_{STH} è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la superficie solare lorda dell'impianto espressa in m²; I valori massimi di C_{STH} , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono i seguenti:





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Tipologia	Costo massimo ammissibile (C _{max})
collettori piani	800 €/m ²
sottovuoto	850 €/m ²
a tubi evacuati	850 €/m ²
concentrazione	850 €/m ²

Tabella 4 – costi unitari massimali solare termico

%_{spesa} è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, pari al 65%;

I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;

6. Metodologia per gli interventi di cui allegato 1, comma 1, lettere **i)** (allaccio a rete di teleriscaldamento) del presente decreto

Per tali interventi, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot P_{nsc}$$

dove:

P_{nsc} è la potenza nominale della sottostazione del teleriscaldamento installata, in kW;

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza termica nominale della sottostazione installata. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati nella tabella vv;

%_{spesa} è la percentuale incentivata delle spese ammissibili;

I_{tot} è l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;

Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% _{spesa})	Costo massimo ammissibile (C _{max})
-------------------------	---	---





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allacciamento con installazione sottostazione TLR $P_{nSc} \leq 50 \text{ kW}$	65	200 €/kW
Allacciamento con installazione sottostazione TLR $50 \text{ kW} < P_{nSc} \leq 150 \text{ kW}$	65	160 €/kW
Allacciamento con installazione sottostazione TLR $P_{nSc} > 150 \text{ kW}$	65	130 €/kW

Tabella 5 – costi unitari massimali allaccio rete di teleriscaldamento

7. Metodologia per gli interventi di cui allegato 1, lettere **j)** (microcogenerazione alimentata a fonti rinnovabili) del presente decreto

Per tale intervento l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot P_{n_{int}}$$

dove:

$P_{n_{int}}$ è la potenza elettrica nominale del microgeneratore installato, in kW_e;

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza termica nominale della sottostazione installata. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati nella tabella 6;

$\%_{spesa}$ è la percentuale incentivata delle spese ammissibili;

I_{tot} è l'incentivo totale cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;

Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})
Installazione di microcogeneratori	65	5.000 €/kW _e

Tabella 6 – costi unitari massimali cogenerazione





Presidenza del Consiglio dei Ministri

ALLEGATO 3: REQUISITI MINIMI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

(articolo 6, comma 2, lettera f)

1. Interventi sull'involucro

Nelle tabelle sottostanti si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi di cui allegato 1 lettera a) e b) del presente decreto.

Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
Allegato 1. Articolo 1, comma 1, lettera a)	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
Allegato 1 Articolo 1, comma 1, lettera b)	Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)	Zona climatica A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tabella 7- Requisiti tecnici di soglia per involucro

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.

Nel caso di interventi di cui allegato 1, lettera a), che prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in intercapedine, i valori delle **trasmittanze di cui** alla tabella 2 sono incrementati del 30%, comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modifiche o





Presidenza del Consiglio dei Ministri

integrazioni concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Per i soli interventi di cui allegato 1 lettera a), in alternativa al rispetto delle trasmittanze di cui alla tabella 1 nel caso in cui per l'edificio oggetto dell'intervento sia stata dichiarata la fine dei lavori e sia stata presentata la richiesta di iscrizione al Catasto edilizio urbano prima del 29 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ai fini dell'accesso all'incentivo è necessario ottenere un miglioramento dell'indice di prestazione energetica almeno del 50% rispetto al valore precedente alla realizzazione dell'intervento stesso.

L'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare di chiusure trasparenti dell'involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili di cui **allegato 1 lettera c)** è incentivata esclusivamente se abbinata, sul medesimo edificio, all'intervento di cui allegato 1 lettera b). Tale requisito si ritiene adempiuto se le chiusure trasparenti dell'edificio oggetto di intervento già soddisfano i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modifiche o integrazioni. Per i sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti dell'involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili installati, è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 3 o superiore come definite dalla norma UNI EN 14501. La prestazione è valutata attraverso l'impiego delle norme della serie UNI EN ISO 52022-1:2018. Sono ammessi agli incentivi di cui al presente decreto esclusivamente i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature, secondo la UNI EN 15232, basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente. Sono incentivabili i sistemi di filtrazione solare, con installazione esterna o all'interno di uno dei componenti del vetrocamera, con fattore solare g_{tot}, ricadente nel range della classe 3 o 4 della tabella 2 del paragrafo 5.2.4 della UNI 14501.

2. Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione

Per interventi di sostituzione di sistemi di illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi a led o a più alta efficienza:

- a) le lampade devono essere certificate da laboratori accreditati anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza), nonché per la loro conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE;
- b) le lampade devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:
 - i. indice di resa cromatica >80 per l'illuminazione d'interni e >60 per l'illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici;
 - ii. efficienza luminosa minima: 80 lm/W.
- c) la potenza installata delle lampade non deve superare il 50% della potenza sostituita, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente; laddove tale





Presidenza del Consiglio dei Ministri

limite non sia rispettato a causa del sottodimensionamento dell'impianto ante-operam imputabile al mancato rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente UNI EN 12464-1 l'incentivo è ammissibile esclusivamente per la quota potenza pari al 50% della potenza sostituita. Nei casi di ambienti residenziali il criterio illuminotecnico minimo è definito dalla condizione ante operam;

- d) gli apparecchi di illuminazione devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti UE 2017/1369 e dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e successive modifiche di cui alla Direttiva 2012/27/UE. Gli apparecchi di illuminazione devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti;
- e) i sistemi di illuminazione esterni o emittenti verso l'esterno sono realizzati in conformità alla normativa sull'inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presente.

3. Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Per interventi relativi all'installazione di sistemi di *building automation* è consentito l'accesso alle sole tecnologie afferenti almeno alla classe B della Norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni.

4. Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l'edificio, nelle relative pertinenze, o in aree nella disponibilità del soggetto beneficiario sottese alla medesima cabina primaria a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Per interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, l'impianto fotovoltaico è realizzato in assetto di autoconsumo, vale a dire in regime di cessione parziale.

La potenza dell'impianto è non inferiore a 2 kW, non superiore a 1 MW e comunque alla potenza disponibile sul punto di prelievo su cui viene connesso l'impianto di produzione. I moduli fotovoltaici e gli inverter costituenti l'impianto sono esclusivamente di nuova costruzione, dotati di marcatura CE in conformità alla Direttiva 2014/35/UE e aventi tolleranza solo positiva, resistenza al carico minima pari a 5.400 Pa, coefficiente di perdita di potenza con la temperatura non inferiore a -0,37 %/°C e garanzia di prodotto pari ad almeno 10 anni;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

I moduli degli impianti fotovoltaici dispongono di garanzia di rendimento minimo pari almeno al 90% dopo i primi 10 anni di vita. Gli inverter dispongono di garanzia di rendimento europeo pari ad almeno il 97%.

Gli impianti realizzati in aree nella disponibilità del soggetto beneficiario (“ATER” Aziende territoriali per l’Edilizia residenziale pubblica (ERP) e Comuni) sottese alla medesima cabina primaria non ubicate nell’edificio oggetto di efficientamento o nella sua pertinenza non rientrano nel calcolo del miglioramento minimo dell’efficienza energetica pari al 30%. Tuttavia, l’intervento è incentivabile se abbinato ad altri interventi che consentano di conseguire la soglia minima di risparmio del 30%.

5. **Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;**

Sono ammessi interventi volti alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale eventualmente abbinati alla produzione di acqua calda sanitaria previsti dalla lettera g) dell’Allegato 1.

Per le pompe di calore l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito a condizione che tali impianti soddisfino requisiti di seguito indicati.

Per le pompe di calore elettriche l’efficienza energetica del riscaldamento stagionale ($\eta_{s\%}$) e lo SCOP devono essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica “average” e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione. La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14825, come previsto dalle regolamentazioni Ecodesign vigenti ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_{s\%}$	SCOP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	aria/aria ≤ 12 kW	149 134 GWP<150	3,8 3,42	Split/multisplit
Reg. 2281/2016	aria/aria >12 kW	137	3,5	VRF/VRV
		125	3,2	Rooftop
Reg. 2281/2016	acqua/aria	137	3,625	Acqua/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua	110	2,825	aria/acqua –





Presidenza del Consiglio dei Ministri

	acqua/acqua	110	2,95	acqua/acqua
	aria/acqua a bassa temperatura	125	3,2	
	acqua/acqua a bassa temperatura	125	3,325	

Tabella 8 Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore elettriche

	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$	SCOP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	salamoia/aria ≤ 12 kW	149 134 GWP <150	3,8 3,42	Geotermiche suolo/acqua a circuiti chiusi
Reg. 2281/2016	salamoia/aria >12 kW	137	3,625	
Reg. 813/2013	salamoia/acqua	110	2,825	
	salamoia/acqua a bassa temperatura	125	3,2	

Tabella 9- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore geotermiche

La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle tabelle 2, 3 sopra riportate.

Dovrà essere inoltre fornita adeguata dimostrazione che l'impianto realizzato provveda ad asservire le medesime utenze.

Per le pompe di calore "VRF/VRV" l'accesso agli incentivi è ammesso anche nel caso della sostituzione esclusivamente della unità esterna, mantenendo inalterati il rimanente circuito frigorifero e le relative unità interne.

Per interventi di installazione di generatori quali pompe di calore, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione:

- dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
- dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui





Presidenza del Consiglio dei Ministri

terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;

- c) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

6. Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;

Per impianti solari termici e di *solar cooling*, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito se:

- a) i collettori solari sono in possesso della certificazione *Solar Keymark*;
- b) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo *factory made*, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione *Solar Keymark* relativa al sistema;
- c) i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda A_G , o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, e calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione *Solar Keymark* (o equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiori ai seguenti valori minimi:
 - nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWh_t/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWh_t/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWh_t/m² anno, con riferimento alla località Atene;
- d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta Q_L per unità di superficie di apertura A_a , misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, deve rispettare almeno uno dei seguenti valori:
 - maggiore di 400 kWh_t/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
- e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni. In caso di installazione di collettori solari termici per la produzione di calore in processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema di accumulo termico





Presidenza del Consiglio dei Ministri

(bollitore), i requisiti relativi alla garanzia di tale componente vengono meno. L'asseverazione, o la dichiarazione del Soggetto Responsabile, da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi, dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico, specificando, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell'impianto, le caratteristiche tecniche del processo e dell'impianto;

- f) l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
- g) per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione *Solar Keymark*, la certificazione di cui al punto a) è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
- h) per i soli impianti di *solar cooling*, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (espressa in metri quadrati) e la potenza frigorifera (espressa in kW_f) è maggiore di 2; in ogni caso, tale rapporto non potrà superare il valore di 2,75;
- i) per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare lorda installata dei collettori deve essere di 8 m² ogni 1.000 m³/ora di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei collettori installata ogni 1.000 m³/ora di aria trattata non potrà superare il valore di 10.

Nel caso in cui l'impianto solare sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione:

- a) dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
- b) dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
- c) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

7. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti, anche se contestualmente funzionali alla climatizzazione estiva.

Sono ammessi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti e ricadenti nelle reti di teleriscaldamento censite nella specifica "Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento" istituita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente mediante deliberazione 574/2018/R/tlr.

8. Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili.

Gli interventi di sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti microcogeneratori oltre a garantire l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica, devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno allo 0%. Tutta l'energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti, la produzione di acqua calda sanitaria.

L'ammissione agli incentivi è subordinata alla trasmissione della certificazione del produttore dell'unità di microcogenerazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra richiamati e la relativa quantificazione del PES.

L'ammissione agli incentivi è subordinata all'alimentazione dell'impianto da fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo biomassa, biogas, bioliquidi.

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti microcogeneratori è ammissibile anche la sostituzione funzionale.





CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

Si attesta che il provvedimento numero SN del 09/04/2025, con oggetto PRESIDENZA - VISTO 1361 - decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 513, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0025068 - Ingresso - 23/04/2025 - 10:14 ed è stato ammesso alla registrazione il 07/05/2025 n. 1201

Il Magistrato Istruttore

*DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)*



CORTE DEI CONTI